



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico



REGIONE DEL VENETO

REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO DELLA DIRIGENZA DELL'AREA SANITÀ

INDICE

ARTICOLO	1) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
ARTICOLO	2) AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
ARTICOLO	3) DEFINIZIONI
ARTICOLO	4) ORARIO DI SERVIZIO
ARTICOLO	4) bis SERVIZIO DI GUARDIA
ARTICOLO	4) ter SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ
ARTICOLO	5) ORARIO DI LAVORO CONTRATTUALE
ARTICOLO	6) ORE NON ASSISTENZIALI
ARTICOLO	7) PROGRAMMAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL DIRIGENTE
ARTICOLO	8) RILEVAZIONE DELLA PRESENZA
ARTICOLO	8) bis PAUSA PER RECUPERO PSICOFISICO E/O MENSA
ARTICOLO	9) ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA
ARTICOLO	10) ORARIO DI LAVORO ULTERIORE
ARTICOLO	11) LAVORO STRAORDINARIO
ARTICOLO	12) ORARIO DI LAVORO AGGIUNTIVO
ARTICOLO	13) RIPOSO GIORNALIERO
ARTICOLO	14) RIPOSO SETTIMANALE
ARTICOLO	15) DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO	16) NORME FINALI

ART. 1

Quadro normativo di riferimento

1. Il presente regolamento attua le disposizioni normative, contrattuali e di indirizzo regionale in materia di orario di lavoro dei dirigenti dell'Area Sanità e, precisamente:
 - Costituzione della Repubblica Italiana, art. 36: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi";
 - D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
 - D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 - D. Lgs. 8 Aprile 2003, n. 66 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico



REGIONE DEL VENETO

- Legge 30 ottobre 2014, n. 161, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”;
- CCNL dell'Area Sanità del 23 gennaio 2024.

ART. 2

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento si applica ai dirigenti dell'Area Sanità dell'Istituto Oncologico Veneto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
2. Il presente regolamento si pone l'obiettivo di:
 - favorire modalità organizzative che contemperino l'esigenza di adottare tempi di lavoro necessari per la realizzazione delle attività di servizio e l'ottimale funzionamento delle strutture, con particolare riguardo alle esigenze dell'utenza, nonché al raggiungimento degli obiettivi e programmi concordati;
 - preservare il benessere psico-fisico del dirigente, quale diritto del singolo e dovere dell'organizzazione;
 - fornire leve operative chiare e uniformi a chi agisce ruoli gestionali, nonché riferimenti regolamentari, analogamente chiari e uniformi, per il personale;
 - responsabilizzare i direttori/responsabili delle strutture nell'attività di gestione del personale loro assegnato, compreso il rispetto degli obblighi contrattuali;
 - contribuire a garantire il benessere organizzativo.

ART. 3

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si definisce:
 - orario di servizio: il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare il funzionamento delle strutture e la fruizione dei servizi da parte degli utenti;
 - orario di apertura al pubblico: nell'ambito dell'orario di servizio, il periodo di tempo giornaliero che costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell'utenza;
 - orario di lavoro: nell'ambito dell'orario di servizio, il periodo di tempo in cui il dirigente sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
 - orario di lavoro contrattuale: pari a 38 ore settimanali ai sensi dell'art. 27, comma 2 del CCNL dell'Area Sanità 23.01.2024;
 - orario di lavoro ulteriore: l'eventuale impegno orario eccedente le 38 ore settimanali, previsto dal comma 3 dell'art. 27 del CCNL dell'Area Sanità 23.01.2024, considerato funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmati. È configurabile nelle due seguenti fattispecie:



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico



REGIONE DEL VENETO

- a) l'eventuale impegno orario ulteriore non programmato fino al raggiungimento del monte ore limite definito dal comma 3 dell'art. 27, compensato con la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., che prevede "Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito";
- b) l'impegno orario ulteriore rispetto a quello definito alla lettera a), che non può essere programmato, è recuperato con riposi compensativi e non può dare luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici;
- orario di lavoro aggiuntivo: l'impegno aggiuntivo per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 27 comma 8 e dall'art. 89, comma 2 del CCNL dell'Area Sanità 23.01.2024 per il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli richiesti ai singoli, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.27;
 - lavoro straordinario: le prestazioni di lavoro consentite stabilite dall'art. 31 del CCNL dell'Area Sanità 23.01.2024 per esigenze eccezionali o in seguito alla chiamata in servizio per pronta disponibilità;
 - piano di lavoro: documento con il quale il direttore/responsabile di struttura predispone mensilmente l'articolazione dell'orario di lavoro contrattuale per ciascuno dei professionisti assegnati, per ciascuna delle attività diagnostiche, terapeutiche, di prevenzione da svolgere, dei servizi da erogare e degli obiettivi da raggiungere. In esso viene dettagliata l'articolazione giornaliera delle attività.

ART. 4

Orario di servizio

1. Ogni direttore/responsabile di struttura è tenuto a stabilirne la relativa organizzazione, indicando le attività previste con il relativo orario di inizio e fine (es. ambulatorio dalle 8.30 alle 13.30, oppure reparto dalle 8.00 alle 14.00, oppure sala operatoria dalle 8.00 alle 14.30, oppure diagnostica Tac dalle 8.00 alle 18.00, ecc.) e i turni di guardia attiva e di pronta disponibilità, esplicitati attraverso il relativo piano aziendale.
2. Le attività da erogarsi con carattere di continuità nelle 24 ore articolano il servizio nelle seguenti fasce orarie:
 - servizio feriale diurno nella fascia oraria 8 – 20;
 - servizio di guardia diurno nei soli giorni festivi nella fascia oraria 8 – 20;
 - servizio di guardia notturno nella fascia oraria 20 – 8.
3. Lo schema tipo dell'orario di servizio può subire modifiche in aumento (es. aggiunta di attività per il recupero dei tempi d'attesa) o in diminuzione (es. riduzioni per consentire la fruizione delle ferie), che vengono definite nel piano di lavoro.
4. L'orario di lavoro dei dirigenti si articola, in maniera flessibile, in funzione delle esigenze organizzative derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.



5. L'Istituto adotta il piano annuale, dopo il confronto aziendale previsto dall'art. 6 comma 3 lettera 1) del CCNL, per affrontare le situazioni di emergenza relativamente al servizio di pronta disponibilità e al servizio di guardia.

ART.4 bis

Servizio di guardia

1. L'Istituto, attraverso il Piano delle Guardie e delle Pronte Disponibilità, individua i servizi ove la presenza fisica o disponibilità del dirigente del ruolo sanitario debba essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. Nei servizi in cui è prevista la presenza fisica del dirigente, la continuità assistenziale nonché le emergenze ed urgenze durante le ore notturne e nei giorni festivi (compresi i festivi infrasettimanali), è garantita dal servizio di guardia in base all'art. 29 del CCNL.
2. Il servizio di guardia può essere di unità operativa (ex divisionale) o tra più unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee (dipartimentali o ex interdivisionali), che insistono sullo stesso presidio e deve riferirsi ad Unità operative/Servizi con particolari affinità cliniche (medica, chirurgica e dei servizi), tenendo conto delle omogenee competenze.
3. Il servizio di guardia è svolto dai dirigenti all'interno del normale orario di lavoro fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 5, ultimo periodo del vigente contratto.
4. Nel rispetto delle norme di tutela legislative e contrattuali, i servizi di guardia, distribuiti in turni uniformi tra tutti i componenti dell'equipe.
5. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli titolari di Struttura Complessa, che possono rendersi disponibili a svolgere tale servizio laddove non vi siano dirigenti in numero sufficiente per la copertura del servizio di guardia.
6. Sono programmabili, nell'arco di un quadrimestre, non più di 5 servizi di guardia notturni calcolati come media mensile nell'arco di tutto il periodo.
7. Il turno di guardia notturno o festivo ha la durata di 12 ore continuative, con una flessibilità in entrata ed in uscita di massimo 10 minuti. Turni di durata minore in fascia oraria diurna, comunque non inferiori a sei ore, determinano il riproporzionamento delle relative remunerazioni.
8. Resta fermo che la prestazione di turni di guardia notturna fuori dell'orario di lavoro dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di riposo giornaliero di cui in particolare al DLgs. n. 66/2003.
9. L'articolazione dei turni è competenza dei direttori di UOC /responsabili di UOSD mediante puntuale predisposizione dei piani di lavoro.

ART.4 ter

Servizio di pronta disponibilità



1. Il servizio di Pronta Disponibilità è caratterizzato dall'immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel più breve tempo possibile, per affrontare le situazioni di urgenza-emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Il servizio di Pronta Disponibilità va limitato ai turni notturni e ai giorni festivi, garantendo il riposo settimanale. Può essere sostitutivo o integrativo del servizio di guardia ed è assicurato utilizzando solo i Dirigenti della stessa Unità Operativa per la quale il servizio è istituito, garantendo le necessarie competenze specialistiche. Il Dirigente non può essere posto in pronta disponibilità su più sedi della stessa unità operativa, non può essere preposto a più servizi di pronta disponibilità su più presidi ospedalieri contemporaneamente. (Art. 30 comma 3 CCNL 2019-2021).
3. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore; essa può essere articolata in orari di minore durata, comunque non inferiori a quattro ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Sono programmabili non più di 10 servizi medi mensili di pronta disponibilità calcolati nell'arco un quadrimestre e non più di 12 servizi medi mensili complessivi intesi come somma dei servizi di guardia e di pronta disponibilità calcolati in un bimestre, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 66/2003.
4. Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in un giorno festivo e il dirigente non sia chiamato (c.d. "pronta disponibilità passiva") gli spetta, su sua richiesta, un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario.
5. Il dirigente in pronta disponibilità chiamato sospende le undici ore di riposo e deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle ore di riposo. I direttori/responsabili di UOC/UOSD avranno, a tal proposito, riguardo di collocare il turno successivo a quello programmato in pronta disponibilità, nella fascia oraria pomeridiana.
6. La pronta disponibilità dà diritto all'indennità oraria stabilita dall'accordo di CCIA vigente.
7. Il servizio di pronta disponibilità è incompatibile con la fruizione di giornate di ferie, di permesso o con altre assenze effettuate a diverso titolo.

ART. 5

Orario di lavoro contrattuale

1. L'orario di lavoro contrattuale di tutti i dirigenti dell'Area Sanità, a prescindere dall'incarico assegnato, è di 38 ore settimanali, per lo svolgimento delle attività istituzionali, in cui sono comprese le attività assistenziali, formative, di didattica e di ricerca.
2. L'orario di lavoro contrattuale dei dirigenti è di norma articolato su 5 o 6 giorni lavorativi, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti al giorno e 6 ore e 20 minuti al giorno. L'orario di lavoro dell'Istituto Oncologico Veneto è articolato di norma su cinque giorni, con orario convenzionale di 7 ore e 36 minuti.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
 - a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico



REGIONE DEL VENETO

- b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
- c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione mediante predisposizione dei piani di lavoro di cui al comma 4 dell'art. 27 del CCNL, nel rispetto della durata media dell'orario di lavoro che, per ogni periodo di sette giorni non può in ogni caso superare le quarantotto ore comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi (art. 4 D.lgs. n. 66/2003);
- d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
- e) la previsione di un periodo di riposo consecutivo di undici ore ogni ventiquattro ore (art. 7 del D.lgs. n. 66/2003) per consentire il recupero psico-fisico, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 13;
- f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;
- g) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione del lavoro delle strutture, per i dirigenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare, dei genitori di figli minori di anni 12 con particolare riguardo alla casistica riguardante genitori entrambi dirigenti che effettuano turni, dei genitori di figli studenti del primo ciclo dell'istruzione con disturbi specifici di apprendimento, delle famiglie monoparentali e dei dirigenti impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.
4. Analogamente viene determinato l'orario convenzionale per i dirigenti con impegno ridotto.
5. Per i dirigenti assunti ai sensi della L. 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., co. 547 e segg., l'orario di lavoro contrattuale è di 32 ore settimanali, dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica, ed è articolato su 5, con orario convenzionale di 6 ore e 24 minuti.
6. Ai fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera corrispondente all'orario convenzionale anzidetto, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, ai sensi dell'art. 27, c. 18 del CCNL dell'Area Sanità 23.01.2024.
7. L'eventuale debito, non derivante dalla normale e flessibile programmazione dell'orario comporta l'obbligo del suo recupero entro trimestre successivo rispetto alla mensilità in cui si è verificato il debito e comunque entro il più breve tempo possibile. In caso di mancato recupero nei tempi indicati si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio. Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare, ai sensi delle disposizioni contrattualmente previste.

ART. 6

Ore non assistenziali

1. Nell'ambito dell'orario di lavoro contrattuale, 4 (quattro) ore sono da destinare ad attività non assistenziali quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico



REGIONE DEL VENETO

2. La riserva oraria dedicata ad attività non assistenziali, può essere utilizzata con cadenza settimanale o cumulata a giornate intere. Deve comunque essere utilizzata entro l'anno solare.
3. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
4. In sede di definizione annuale degli obiettivi, l'Istituto può utilizzare, in forma cumulata, 30 minuti settimanali delle 4 ore di riserva, per un massimo di 26 ore annue, al fine di contribuire alla riduzione delle liste di attesa, ovvero per perseguire specifici obiettivi assistenziali e di prevenzione.

ART. 7

Programmazione dell'orario di lavoro del dirigente

1. La programmazione dell'orario di lavoro del dirigente è definita in maniera equa e funzionale dal direttore/responsabile della struttura di appartenenza, o da un suo delegato, in accordo con la Direzione di riferimento, sulla base delle esigenze di servizio e della programmazione delle attività definite dalla pianificazione complessiva, nonché del piano per assicurare le urgenze/emergenze, al fine di garantire il necessario coordinamento funzionale delle attività e il raggiungimento degli obiettivi. Il Piano di Lavoro mensile deve tener conto dell'orario contrattuale, di eventuali ferie e assenze programmate e può prevedere in caso di necessità, delle eccedenze orarie rispetto all'orario contrattuale al fine di non interrompere le attività programmate. In caso di previsioni di tali eccedenze, i piani di lavoro dei mesi successivi dovranno prevedere recuperi a compensazione, nel rispetto del principio della multiperiodalità. Nella definizione del piano di lavoro occorre tener conto delle articolazioni organizzative dell'unità operativa in esame e delle relative necessità di presenza attiva del personale dirigente. E' pertanto necessario individuare le attività che l'unità operativa deve espletare e definire l'orario di ciascuna di queste. Definite le attività dell'Unità Operativa e i relativi orari, per ognuna di queste sarà definita la quantità di risorse necessaria e i dirigenti assegnati. Nella redazione del piano di lavoro, sarà necessario tener conto dello sviluppo mensile dell'orario di lavoro dei singoli dirigenti interessati, cercando di prevedere un impegno mensile equilibrato tra le diverse risorse professionali presenti e cercando di limitare le eccedenze orarie programmate o comunque tenendone conto ai fini dei necessari recuperi.
2. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo di ciascuno favorendo la crescita professionale e la responsabilità di ogni dirigente nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. La programmazione oraria giornaliera dei piani di lavoro per ciascuna attività per ciascun Dirigente del Ruolo Sanitario in servizio nella struttura va formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente e comunicata ai dirigenti interessati.
3. Ogni modifica dell'orario di lavoro deve essere tempestivamente comunicata.
4. La corretta elaborazione della programmazione costituisce dovere gestionale di primaria importanza in capo ai dirigenti con funzioni di direzione e può essere verificata in sede di valutazione dell'incarico.
5. La programmazione dell'orario di lavoro deve prevedere anche i turni di guardia notturna/festiva e i servizi di pronta disponibilità. Sono programmabili nell'arco di un quadrimestre non più di 5 servizi di guardia notturni, calcolati come media mensile nell'arco di tutto il periodo, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del CCNL dell'Area Sanità 23.01.2024. Sempre nell'arco di un quadrimestre, sono programmabili non più di 10 servizi di pronta disponibilità calcolati come media mensile nell'arco di tutto il periodo. Non sono programmabili, nel bimestre (mese corrente e mese successivo), più di 12 servizi medi mensili



complessivi intesi come somma dei servizi di guardia di cui all'art. 29, comma 2, e servizi di pronta disponibilità e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 66/2003, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del medesimo CCNL.

6. Nell'ambito della programmazione l'Istituto predispone entro il primo quadrimestre dell'anno il piano delle ferie annuali e ne garantisce l'osservanza. Qualora, attraverso periodici controlli, il Direttore del Servizio verifichi la mancata fruizione delle ferie secondo la calendarizzazione predisposta, invita i dirigenti, con nota scritta, a godere del proprio diritto correlato al recupero delle energie psico – fisiche. Il direttore/responsabile di struttura pianifica il recupero anche delle ferie relative agli anni precedenti, avendo cura di dare la priorità - nel godimento delle ferie arretrate - ai dirigenti che siano prossimi alla maturazione del requisito anagrafico o contributivo per il pensionamento e/o rispetto ai quali sia nota la data di cessazione.
7. Al fine di garantire la funzionalità delle strutture e la migliore organizzazione delle attività, in coerenza con i principi di correttezza e buona fede che regolano il rapporto di lavoro, i dirigenti predispongono una programmazione mensile dei giorni in cui intendono assentarsi da comunicare preventivamente, entro i termini utili alla predisposizione dei piani di lavoro.
8. L'Istituto, per il tramite dei direttori di dipartimento, d'intesa con i direttori/responsabili di struttura, provvede a definire specifici profili orari che permettano la programmazione dei piani di lavoro e garantiscano la coincidenza e la verifica della timbratura rispetto a tale programmazione, con evidenza di eventuali esigenze assistenziali o organizzative intervenute successivamente.

ART. 8

Rilevazione della presenza

1. L'orario di lavoro è accertato mediante forme di controllo oggettive e di tipo automatizzato.
2. Nell'ambito dell'orario di lavoro, per tutti i dirigenti, compresi i direttori di struttura complessa, è obbligatoria la rilevazione informatizzata della propria presenza in servizio attraverso l'uso del badge magnetico e dei relativi lettori presenti nell'Ente. La rilevazione della presenza in servizio, oltre a consentire l'applicazione degli istituti contrattuali (es: aspettative, malattie, ferie ecc.), garantisce al dirigente le tutele medico-legali, previdenziali, infortunistiche e assicurative e permette di distinguere l'attività istituzionale da quella libero professionale intramuraria.
3. Gli strumenti di gestione dell'orario di lavoro consentono di distinguere l'orario timbrato, validato e autorizzato.
4. Attraverso gli strumenti di gestione dell'orario di lavoro è possibile distinguere l'orario di lavoro contrattuale, l'orario di lavoro aggiuntivo, ovvero l'orario di lavoro straordinario.
5. Se la programmazione oraria settimanale del dirigente prevede un piano di lavoro programmato in un numero di giorni inferiori a 5 o 6, i rimanenti giorni feriali della settimana saranno considerati come giorni di riposo.

ART. 8 bis

Pausa per recupero psicofisico e/o mensa



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico



REGIONE DEL VENETO

1. Ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 66/2003, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, i dirigenti, devono beneficiare di un intervallo per pausa, al fine di recuperare le energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro.
2. Il dirigente, tenuto conto dei margini di flessibilità di cui dispone nel garantire la propria presenza in servizio stabilita nel piano di lavoro di cui all'art. 3, anche in conformità alle indicazioni dell'Istituto, deve assicurare l'effettiva fruizione della pausa.
3. È fatto obbligo al dirigente di effettuare le timbrature relative alla pausa. La durata della pausa deve essere non inferiore a dieci minuti. La mancata timbratura della pausa o eventuali timbrature per un tempo inferiore a 10 minuti vengono valorizzate a tale valore.
4. In deroga al precedente comma, il pasto può essere consumato in orario di servizio presso la U.O. di appartenenza solo in caso di turno di guardia diurna festiva (compresi i festivi infrasettimanali) ed in caso di turno diurno per il solo personale medico anestesista.
5. Nell'eventualità che, per particolari motivi di servizio e/o continuità dell'attività, il dirigente non possa fruire della pausa, il Direttore/Responsabile del servizio di afferenza potrà giustificare in cartellino la mancata fruizione della stessa affinché possano essere riconosciuti i 10 minuti decurtati ai sensi del precedente comma 3.
6. L'utilizzo della mensa aziendale o dei servizi alternativi/sostitutivi alla mensa in caso di assenza dal servizio a qualsiasi titolo comporta l'addebito da parte dell'Istituto dell'intero valore del buono pasto.
7. Il tempo dedicato alla pausa non può coincidere con altre attività a vario titolo codificate.

ART. 9

Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Istituto, i direttori di struttura complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti. Essi inoltre organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal vigente CCNL, nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. La presenza in servizio dovrà essere accertata con gli strumenti automatici di cui all'art. 8 del presente regolamento. Ai soli fini del calcolo di ferie, assenze e congedi, anche l'orario di lavoro dei direttori di struttura complessa si considera articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti.
2. I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente al proprio direttore di Dipartimento o ad altro referente e documentano la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati all'attività libero professionale intramuraria.
3. I direttori di struttura complessa pianificano le proprie ferie annuali articolandole con quelle dei loro sostituti. Il direttore di dipartimento o il responsabile della struttura tecnico-funzionale di riferimento hanno cura di verificare la regolare fruizione delle ferie da parte dei direttori di U.O.C. invitandoli, eventualmente, al godimento delle stesse. La mancata fruizione per ragioni di servizio dovrà essere documentata.



4. Ai direttori di struttura complessa non si applicano le disposizioni del CCNL che prevedono assenze o congedi su base oraria.

ART. 10

Orario di lavoro ulteriore

1. In sede di validazione dell'orario svolto dal dirigente, il Direttore/Responsabile di struttura di riferimento valida l'orario di lavoro ulteriore svolto, utile per il raggiungimento degli obiettivi concordati.
2. L'eventuale impegno orario validato, ulteriore rispetto a quello contrattuale, eccedente le 38 ore settimanali, fino al raggiungimento del monte ore limite definito dal comma 3 dell'art. 27 del CCNL 23.01.2024, è considerato funzionale al raggiungimento degli obiettivi e dei piani di lavoro concordati in sede di negoziazione di budget ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. ed è compensato con la retribuzione di risultato. Tale impegno orario non può essere programmato deve risultare da sistemi di rilevazione aziendali e non può dare luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici.
3. Ai soli fini del calcolo dell'impegno orario limite di cui al comma 2 del presente articolo, deve essere considerato il valore del Fondo per la retribuzione di risultato dell'anno in esame e di eventuali residui del fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro dell'anno precedente. Rimangono invariate le modalità di liquidazione dei residui nell'anno di competenza contabile.
4. L'eventuale ulteriore impegno orario rispetto a quello definito al comma 2) del presente articolo che si rendesse necessario per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi di lavoro concordati e dei risultati richiesti non può essere programmato e per essere contabilizzato, deve essere espressamente autorizzato dal direttore/responsabile di struttura, anche a posteriori. È recuperato anche a giornate intere, compatibilmente con le esigenze organizzative. Il recupero avviene nell'anno di riferimento, ovvero entro i primi 6 mesi dell'anno successivo. Qualora, al termine dei 6 mesi, residuino ulteriori ore da recuperare che non sia stato possibile fruire per esigenze organizzative, il recupero deve comunque aver luogo entro i 6 mesi successivi. I recuperi dovranno essere concordati con il Direttore del Servizio preferibilmente in sede di predisposizione dei piani di lavoro garantendo una equilibrata fruizione anche delle ferie.
5. Le ore a recupero non possono essere fruite nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Fanno eccezione i permessi e congedi fruibili ad ore disciplinati dal D.lgs. n. 151/2001 e dall'art. 33 della L. n. 104/1992.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai direttori di struttura complessa e ai dirigenti con incarico di sostituzione del direttore di struttura complessa.

ART. 11

Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e deve essere espressamente autorizzato dal direttore/responsabile di struttura di riferimento.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico



REGIONE DEL VENETO

2. Le relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio, secondo criteri omogenei definiti dalle Direzioni delle strutture tecnico funzionali.
3. Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai dirigenti (esclusi coloro con incarico di direzione di struttura complessa), esclusivamente:
 - per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e urgenti ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003, quali casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive, casi di forza maggiore, ecc.;
 - in seguito alla chiamata in servizio per pronta disponibilità. Non costituiscono lavoro straordinario in pronta disponibilità le ore rese per attività ordinarie e non a seguito di chiamata per assicurare urgenze/emergenze, così come quelle a prolungamento del turno di lavoro ordinario o in anticipo sul turno di pronta disponibilità.
4. Tali prestazioni espressamente autorizzate anche a posteriori, possono essere liquidate o compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi o recuperi orari, anche a giornata intera, da fruirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro i 4 mesi successivi.

ART. 12

Orario di lavoro aggiuntivo

1. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget sia necessario un impegno aggiuntivo, l'Istituto, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata o con il singolo dirigente l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive (Libera professione in favore dell'Azienda). Sono richieste in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale allo scopo di ridurre le liste di attesa ovvero in presenza di carenza di organico e impossibilità anche momentanea di assunzione di personale in possesso dei requisiti di legge.
2. Le prestazioni aggiuntive sono ammesse a condizione che siano previamente garantiti gli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro contrattuale, in appositi turni e orari, mediante timbratura con codice dedicato.
4. Per l'effettuazione delle ore aggiuntive, ai dirigenti non è consentito rinunciare al riposo settimanale (o a 2 riposi in 14 giorni), alle ore di recupero dal turno notturno né al recupero delle 11 ore stabilito dal D. Lgs n. 66/2003, fatto salvo quanto previsto dal comma 17 dell'art. 27.
5. In ogni caso, deve essere rispettato il limite orario individuale settimanale previsto dal comma 16 dell'art.27.
6. Ai sensi dell'art. 89, comma 6, i turni di servizio notturni retribuibili con le prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo non possono superare il 12% delle guardie notturne complessivamente svolte nell'Ente nell'anno precedente.

ART. 13

Riposo giornaliero



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico



REGIONE DEL VENETO

1. Al fine di assicurare un adeguato periodo di intervallo tra un turno e l'altro, il dirigente ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
2. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di pronta reperibilità.
3. Le prestazioni effettuate in seguito a chiamata in pronta disponibilità sospendono e non interrompono il periodo di riposo. In conseguenza di ciò, il piano di lavoro può prevedere un impegno in servizio del Dirigente del Ruolo Sanitario nella fascia oraria pomeridiana del giorno in cui smonta dal turno di pronta disponibilità notturna.
4. Le ore dedicate allo svolgimento dell'attività libero professionale intra muraria, ivi incluse le ore prestate attraverso il ricorso a prestazioni aggiuntive, durante la fruizione delle 11 ore di riposo, sono svolte secondo quanto previsto dal comma 17 dell'art. 27.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per i direttori di struttura complessa.

ART. 14

Riposo settimanale

1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Di conseguenza possono essere previsti un massimo di 12 giorni consecutivi di lavoro. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dirigente è fissato in numero di 52 all'anno.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale il riposo settimanale deve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. n. 66/2003, in giorno concordato fra il dirigente ed il direttore responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2.

ART. 15

Disposizioni transitorie

1. Nelle more della messa a regime del "modulo planner HR Suite" viene utilizzata la modalista cartacea.
2. In fase di avvio del "modulo planner HR Suite" l'Amministrazione in via sperimentale individuerà dapprima alcuni servizi, per poi estenderlo alla totalità di essi, auspicabilmente entro la fine del corrente anno.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico



REGIONE DEL VENETO

ART. 16

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni della normativa in materia ed ai CCNL vigenti nel tempo.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le disposizioni aziendali in materia fin qui adottate.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico



REGIONE DEL VENETO